

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12/13 Settembre 1994

166 = Legge 28.3.1991 n.112 art. 3. Istituzione del mercato turistico- giornaliero di “Area Marciana – Riva degli Schiavoni”.

MERCATO TURISTICO – GIORNALIERO
“AREA MARCIANA” - RIVA DEGLI SCHIAVONI

REGOLAMENTO

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

E' istituito ai sensi dell'art. 3, della Legge 28.3.1991 n. 112 il mercato turistico giornaliero di "Area marciata - Riva degli Schiavoni".

Il perimetro dell'area di mercato e la localizzazione dei posteggi sono quelli che risultano dalla planimetria, sub A, che fa parte integrante del presente Regolamento.

ART. 2

L'attività di commercio su aree pubbliche nell'area di mercato, di cui all'art.1, è consentita esclusivamente agli operatori titolari di autorizzazione con posteggio dato in concessione decennale per essere utilizzato quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (art. 1, comma 2, lettera a) L.112/91).

Le modalità di funzionamento del mercato (rilascio autorizzazioni, orari, canoni ecc.) sono quelle definite dal Regolamento Generale Comunale per il commercio su aree pubbliche.

Il presente regolamento definisce le caratteristiche particolari del mercato "Area marciata - Riva degli Schiavoni".

ART. 3

I posteggi del mercato di "Area marciata - Riva degli Schiavoni", come risulta dalla planimetria allegata sub. a), sono complessivamente n.76, così distribuiti:

- a)** dal Ponte dell'Accademia dei Pittori al Ponte della Zecca (Giardinetti, ex Reali):
n.16 posteggi, attrezzati con chiosco fisso, di dimensioni max mq. 3,50 ciascuno.
- b)** Dal Ponte della Zecca al Ponte della Paglia, comprendendo Piazza S. Marco e la Piazzetta:
n.28 posteggi di dimensioni max. mq.1, più lo spazio per il registratore fiscale (n.10 ai venditori di grano, n.18 ai venditori di souvenirs).
- c)** Dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin:
n.12 posteggi di dimensioni max mt. 3,00x1,00, con tenda mt. 3,00x2,00, raggruppati a due a due.
n.01 posteggio di superficie max mq. 1, più lo spazio per il registratore fiscale, per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VII[^], con tenda di superficie max di 1,5 mq.
- d)** Dal Ponte del Vin al Ponte del Sepolcro:
n.10 posteggi di dimensioni max mt. 3,00x1,00, con tenda mt. 3,00x2,00

raggruppati a due a due.

n.01 posteggio di dimensioni max mt. 2,50x1,00 con tenda di superficie max mq. 4, per la vendita dei prodotti di cui alla tabella VII^.

n.01 posteggio di dimensioni max mt. 2,00x1,00, con tenda di superficie max mq. 4, per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VI^.

n.01 posteggio di dimensioni max mt. 3,00x2,00, con tenda mt. 4,00x3,00, per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VI^ - VII^.

e) Dal Ponte del Sepolcro al Ponte della Pietà:

n.04 posteggi di dimensione max mt. 3,00x1,00 con tenda mt. 3,00x2,00, raggruppati a due a due.

f) Dal Ponte della Pietà al Ponte di Cà Dio:

n.02 posteggi di dimensioni max mt. 3,00x1,00, con tenda mt. 3,00x2,00.

ART. 4

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è assegnato ai soggetti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica secondo le modalità fissate dall'art. 7 comma 5° del D.M. 248/93 e dal Regolamento Generale Comunale per il commercio su aree pubbliche.

ART. 5

I posteggi di cui all'art.3 lettera a), c), d), e), f) non più utilizzati per decadenza o cessazione d'attività, saranno prioritariamente riservati agli operatori venditori di souvenirs e di grano autorizzati sui 28 posteggi di cui all'art.3 lettera b).

CAPO II

DAL PONTE DELL'ACCADEMIA DEI PITTORI AL PONTE DELLA ZECCA (GIARDINETTI EX REALI).

ART. 6

I complessi 16 posteggi di cui all'art. 3 lettera a) sono prioritariamente riservati ai possessori di autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica attualmente operanti sulla stessa zona, ai quali saranno assegnati secondo il criterio di massima vicinanza all'attuale posizionamento o in alternativa, per accordo tra gli operatori interessati, o in caso di disaccordo secondo le modalità dell'art. 6, comma 8 D.M. 248/1993.

ART. 7

I chioschi di cui all'art. 3 lettera a) saranno realizzati in conformità al progetto predisposto dall'Amministrazione Comunale e nel caso di affidamento dell'esecuzione dell'opera agli interessati sarà stipulata apposita convenzione che regolamenterà anche le modalità d'uso, la durata della concessioni a titolo gratuito,

il successivo canone.

CAPO III

DAL PONTE DELLA ZECCA AL PONTE DELLA PAGLIA, COMPRENDENDO PIAZZA S. MARCO E LA PIAZZETTA.

ART. 8

L'esercizio del commercio sull'area di cui all'art. 3 lettera b) sarà subordinato se e ove occorra, all'emanazione di un decreto del Ministro BB.AA.CC. che superi le attuali limitazioni imposte con decreto ministeriale del 09.11.91 ed alle eventuali prescrizioni che in esso saranno indicate anche relativamente ai prodotti da porre in vendita.

L'eventuale adeguamento allo stesso sarà disposto con ordinanza sindacale.

ART. 9

Sui 28 posteggi di cui all'art. 3, lettera b) gli operatori si turneranno secondo modalità che saranno fissate mediante ordinanza sindacale: i 19 venditori di grano su 10 posteggi, i 35 venditori di souvenirs sui rimanenti 18 posteggi.

La turnazione dovrà garantire comunque la presenza massima di 18 operatori venditori di souvenirs e 10 operatori venditori di grano.

I posteggi saranno riservati esclusivamente agli operatori già autorizzati in area marciata all'atto di emanazione del D.M. del 09.11.91.

ART. 10

La struttura da utilizzare sarà di dimensioni tali da non superare mq.1 di superficie, più lo spazio per il registratore fiscale; l'altezza massima dell'ingombro totale, compresa la merce esposta, è di mt. 1,70.

ART. 11

Il trasferimento in proprietà dell'attività autorizzata su uno dei 28 posteggi per i venditori di cui all'art. 3, lettera b), consente al subentrante di mantenere lo stesso posteggio solo se il trasferimento, mortis causa o per atto tra vivi, avviene a favore del coniuge o di parenti fino al 2° grado.

Negli altri casi di subingresso, o comunque in caso di scelta da parte dell'operatore, è riconosciuto comunque il diritto di ottenere un posteggio alternativo, possibilmente in conformità alle scelte dell'interessato.

ART. 12

L'eventuale decadenza della concessione di posteggio o la rinuncia allo stesso nella zona di cui all'art. 3 lettera b) comporterà la sua soppressione, con conseguente riduzione del numero dei posteggi sul mercato ed eventuale ridefinizione dei turni sui posteggi residui.

CAPO IV

DAL PONTE DELLA PAGLIA AL PONTE DI CA' DI DIO

ART. 13

I complessivi 26 posteggi di dimensioni max mt. 3,00x1,00, con tende mt. 3,00x2,00 di cui all'art. 3 lettera c), d), e), saranno collocati a due a due, parallelamente secondo la lunghezza e disteranno tra loro mt. 2 i banchi, mt. 1 le tende.

Saranno prioritariamente riservati ai possessori di autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica attualmente operanti sulla stessa zona, secondo modalità di turnazione che saranno fissate mediante ordinanza sindacale, nell'ambito di ciascun tratto di Riva delimitato da Ponte a Ponte.

I 2 posteggi di pari dimensioni con tende di cui all'art. 3 lettera f) manterranno la localizzazione indicata nella allegata planimetria sub "A", senza sottostare alle modalità di turnazione.

E' consentita la permanenza dei due chioschi per somministrazione alimenti e bevande e rivendita giornali e riviste localizzati dal Ponte della Pietà al Ponte di Cà di Dio, a condizione che rispondano alle caratteristiche che l'Amministrazione Comunale prescriverà, anche in via generale per tali strutture.

ART. 14

Le tende di cui all'art. 3 lettera c), d), e), f), dovranno essere di altezza minima mt. 2,20 e alta max mt. 2,40 dal suolo, di colore e di materiali uguali, almeno nell'ambito di ciascun tratto di Riva delimitato da Ponte a Ponte, che saranno concordati insieme alle altre modalità di messa in opera con gli uffici comunali.

Dovranno essere mantenute sempre in dignitose condizioni da parte degli interessati.

ART. 15

L'esposizione della merce è consentita esclusivamente all'interno della proiezione del posteggio sulla tenda, nulla potrà essere collocato al di fuori della suddetta proiezione.

L'attività di vendita sarà consentita soltanto al di sotto della tenda.

ART. 16

I 04 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari (tab.merc.VI[^] e/o VII[^]), di cui all'art. 3 lettera c), d), manterranno la localizzazione indicata nella allegata planimetria sub "A", senza sottostare alle modalità di turnazione.